

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2318

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Disciplina delle attività del settore grafico

Presentata l'8 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge disciplina l'attività delle imprese grafiche che svolgono una o più attività specialistiche di fotocomposizione, fotolito, montaggio, stampa tipo-lito, serigrafia, legatoria, cartotecnica, studi grafici, stampa elettronica.

Sono tutte attività che assumono una rilevante importanza nella vita associata per il ruolo assai delicato che la creazione dell'immagine riveste nella vita del cittadino, negli aspetti legati alla realizzazione dell'immagine propria o della propria azienda.

Occorre, quindi, subordinare l'esercizio dell'attività al possesso di requisiti di qualificazione professionale, da parte del titolare dell'impresa o di un responsabile tecnico allo scopo designato, consistenti sia nel possesso di titoli di studio (diploma di laurea, di laurea breve o diploma di istruzione secondaria), sia nella frequenza di corsi regionali di qualificazione in materia tecnica attinente all'attività.

Sempre al fine di combattere l'abusi-
vismo consentendo alla clientela di poter verificare la professionalità dell'operatore

a cui ci si rivolge, sarebbe opportuno che le imprese a cui sia stato riconosciuto il possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'attività ottengano un certificato di riconoscimento rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato.

Oltre alla regolamentazione giuridica dell'accesso alla professione in esame, occorre, altresì, affrontare in sede legislativa un altro problema che assilla la categoria, sotteso alla norma abrogativa di cui all'articolo 8 della proposta di legge.

La legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, prevede, all'articolo 1, che « ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura ».

Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, dispone che « spetta al Prefetto di

vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo di provincia o da persona idonea ».

L'articolo 9 della legge n. 374 del 1939 individua lo « stampatore » in « ogni persona (...) che riproduca, a scopo di diffusione e di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento ».

In forza dell'articolo 7 della citata legge n. 374 del 1939 sono esenti dall'obbligo della consegna (è importante ricordarlo) « i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e le fascette, le carte da involgere, comunque impresse, da parati ed altri simili stampati ».

Inoltre, sempre in base alle disposizioni del citato articolo 7, i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e del turismo e dello spettacolo possono « concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonché le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie ».

Dal sistema sopra riportato risulta, quindi, un controllo sulla circolazione degli stampati e delle pubblicazioni chiaramente orientato alla verifica preventiva dell'impatto politico e propagandistico delle medesime, tant'è vero che dalle verifiche sono escluse — o facilmente escludibili — le pubblicazioni di costo elevato, destinate per ciò stesso ad un pubblico selezionato e ristretto, quelle inerenti a scienze esatte o a valutazioni tecniche sugli argomenti trattati, le cartoline illustrate e le immagini religiose e le fotografie di carattere strettamente privato, cioè documenti di obiettivo basso valore per la propaganda politica.

Né varrebbe sostenere che l'obbligo della consegna serve a mantenere aggiornate le biblioteche statali, come si potrebbe inferire da disposizioni inserite nel testo, perché in tale caso non si spiegherebbe l'obbligo di invio degli stampati alla procura e con esclusione di quelli riguardanti scienze esatte o di costo elevato, che ben potrebbero, invece, interessare le biblioteche pubbliche.

Non è più ammissibile, quindi, la sopravvivenza di simili disposizioni nell'attuale ordinamento dello Stato, in quanto esse hanno oggi il solo effetto di rendere più complicato, burocratico e farraginoso l'esercizio dell'attività da parte di grafici, stampatori e tipografi.

Della legge n. 374 del 1939 si ritiene che possa sopravvivere solo quella disposizione che prevede l'invio alle biblioteche parlamentari di ogni pubblicazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di mantenere un meccanismo automatico di aggiornamento a beneficio dell'intera collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina l'attività delle imprese grafiche che svolgono una o più delle seguenti produzioni specialistiche:

- a) fotocomposizione;
- b) fotolito;
- c) montaggio;
- d) stampa tipo-lito;
- e) serigrafia;
- f) legatoria;
- g) cartotecnica;
- h) studi grafici;
- i) stampa elettronica.

ART. 2.

(Soggetti abilitati).

1. Sono abilitate a svolgere le attività di cui all'articolo 1 le imprese iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, da parte del titolare dell'impresa o da un responsabile tecnico allo scopo designato. Nel caso di impresa artigiana, i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, nel caso di impresa

esercitata in forma societaria, da almeno uno dei soci.

ART. 3.

(Requisiti tecnico-professionali).

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) possesso di diploma di laurea, di diploma universitario o di diploma di istruzione secondaria, in materia tecnica attinente all'attività;

b) esercizio dell'attività come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore, per un periodo di almeno tre anni sugli ultimi cinque;

c) superamento di un corso regionale di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività come operaio qualificato, svolto nell'arco degli ultimi cinque anni.

2. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali del settore.

ART. 4.

(Idoneità morale).

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, deve essere documentata, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, l'assenza di condanne penali definitive per reati legati all'esercizio della professione, nonché l'assenza di procedure fallimentari, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

2. Il requisito di idoneità morale di cui al comma 1 deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i soci per le società in accomandita, semplice e per azioni, dagli amministratori per

ogni altro tipo di società, nonché dal responsabile tecnico.

ART. 5.

(Accertamento dei requisiti).

1. L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 è effettuato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per le altre imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Le imprese a cui sia stato riconosciuto il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 hanno diritto ad un certificato di riconoscimento rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato.

ART. 6.

(Norma transitoria).

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese esercenti le attività del settore grafico, sono autorizzate al proseguimento dell'attività, e nei confronti delle medesime si intendono riconosciuti i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. L'esercizio di attività del settore grafico come individuate all'articolo 1 da parte di imprese non regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico di cui al regio decreto 20

settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 15.490 euro e con la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività.

ART. 8.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 e da 12 a 15 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.

€ 0,26



14PDL0026900